

**CONVENZIONE DI TIROCINIO  
DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO  
(N° «convenzione\_N»)**

Prot. n° \_\_\_\_\_

La **Facoltà di Scienze Politiche**, dell'Università degli Studi di Sassari, con sede in Sassari, Viale Mancini n. 5, codice fiscale C.00196350904, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Preside della Facoltà, Prof. Virgilio Mura, nato a Sassari il 23.01.1944,

e

Il «Azienda\_nome» con sede legale in «Azienda\_sede», «cap», «via» n° «n»; partita Iva/cod fisc «partita\_Ivacod\_fiscale», d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal «Qualifica\_Responsabile», «titolo\_responsabile» «responsabile»; nato a «Luogo\_di\_nascita\_Responsabile» il «Data\_di\_nasita\_Responsabile».

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859

**Si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1**

1 Ai sensi dell'art 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti, di tutti i Corsi di Laurea e/o Master attivati, e/o laureati nei diciotto mesi successivi al termine degli studi, della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Sassari, in numero non superiore al 10 % del personale dipendente a tempo indeterminato del soggetto ospitante, in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta dell'ente promotore ai sensi dell'art 5 del decreto attuativo dell'art 18 della legge n° 196 del 24.06.1997.

**Art. 2**

- 1 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro
- 2 Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile in materia di tirocini indicato dal soggetto ospitante

3. Per ciascun tirocinante accolto dal soggetto ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile del soggetto ospitante;
- la durata, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nelle strutture del soggetto ospitante;
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni sugli infortuni e per la responsabilità civile

### Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento osservando gli orari concordati;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante questi potrà sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa comunicazione al Servizio Tirocini della Facoltà

3. Nel caso di risoluzione anticipata del Progetto Formativo, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore ed al soggetto ospitante, con congruo preavviso.

### Art. 4

1. Il soggetto promotore si impegna a diffondere il contenuto della presente Convenzione, a verificare il reale interesse e disponibilità da parte di studenti e laureati ad effettuare il tirocinio presso le strutture del soggetto ospitante.

2. I nominativi dei soggetti candidati al tirocinio, con i relativi curricula vitae, sono proposti, di volta in volta, dal soggetto promotore al soggetto ospitante. In caso di più candidature riguardanti lo stesso tirocinio, il soggetto ospitante individuerà il nominativo prescelto a propria discrezionalità sulla base degli stessi curricula

3. Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa dei tirocinanti presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi e presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori delle strutture del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

4. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali e all'INAIL copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento

### Art. 5

Il soggetto ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio;

- contribuire all'elaborazione e sottoscrivere il progetto formativo e di orientamento legato allo specifico tirocinante;
- comunicare tempestivamente l'eventuale proroga, interruzione o conclusione anticipata del tirocinio. Le suddette comunicazioni dovranno essere debitamente motivate e sottoscritte dal responsabile del soggetto ospitante;
- consentire al tutore del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutore del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione relativa allo svolgimento dello stesso

#### Art.6

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi, tramite raccomandata, da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza

#### Art.7

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli articoli 806 e ss del Codice di Procedura Civile, ad opera di un Collegio di tre arbitri che saranno nominati: uno dall'ente promotore, uno dal soggetto ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Sassari, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice; le loro decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.

Sassari, li \_\_\_\_\_

#### Letto, confermato e sottoscritto

Per la Facoltà di Scienze Politiche  
(soggetto promotore)

*Il Preside*  
*Prof. Virgilio Mura*

---

Per il «Azienda\_nome»  
(ente ospitante)

Il «Qualifica\_Responsabile»  
«titolo\_responsabile»  
«responsabile»

---